



FMSI FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA



Federazione Medico
Sportiva Italiana



U09012000016/MG/dc

Ai Signori Soci della FMSI

Oggetto: Circolare FMSI _ Chiarimenti attività agonistica, attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, attività non agonistica

Si desidera richiamare l'attenzione dei Medici Soci della FMSI ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute degli atleti e dei praticanti l'attività sportiva e, segnatamente, di certificazione medico-sportiva.

La certificazione per l'attività sportiva agonistica, regolamentata dal Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, è rivolta ai soggetti tesserati a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) del CONI o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, con età di inizio e – se prevista – età di fine dell'attività agonistica stabilita da ciascuno di questi soggetti, oltreché ai partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali.

I predetti soggetti, come disposto dall'art.1 del richiamato Decreto ministeriale, “devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”.

In questi casi, i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica possono essere rilasciati esclusivamente dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, previo svolgimento di visita medica il cui protocollo è disciplinato dall'art.3 del richiamato Decreto ministeriale dell'82.

Differiscono dai soggetti di cui sopra i partecipanti a manifestazioni patrocinate dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS riconosciuti che non sono tesserati ai suddetti organismi in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari da questi assunte e che prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

Per i predetti soggetti non tesserati si applicano le disposizioni di cui al Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 inerenti alla certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare.

In questi casi i certificati devono essere rilasciati su apposito modello predefinito ed immutabile, ex allegato D del soprarichiamato Decreto ministeriale, previo svolgimento di visita il cui protocollo è disciplinato dall'art.4 del richiamato Decreto ministeriale del '13 e che comprende, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico.

Per i soggetti tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, si applicano le norme in materia di certificazione sportiva non agonistica.

Rientrano in questo ambito a) gli alunni che svolgono, ad esempio, la corsa campestre; rientrano nella categoria b) quei soggetti che, pur tesserati ad una Federazione o a un Ente riconosciuto dal CONI, hanno un'età minore o superiore di quella definita agonistica stabilita da ciascun organo suddetto, e non già le strutture, anche se convenzionate con il CONI; c) i soggetti partecipanti alle fasi provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi.

Per quanto attiene ai soggetti tesserati di cui al punto b), occorre ricordare che CONI, come previsto dal Ministero della Salute con propria Nota esplicativa del 16 giugno 2015, ha disciplinato con propria Circolare del 10 giugno 2016 la distinzione tra:

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, per i quali sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico;
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, per i quali non sussiste l'obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, per i quali non sussiste l'obbligo di certificazione sanitaria.

Il protocollo di visita è nazionale ed è definito dall'art.3 del Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 recante "Linee-guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica".

Sebbene dette linee-guida prevedano l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, "almeno una volta nella vita", eccettuati coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare ovvero coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, la FMSI, consapevole dell'importanza della visita medico-sportiva quale presidio di prevenzione alla salute, nonché unico screening di massa della popolazione giovanile, ha stabilito - di concerto con il Collegio dei Medici Federali e con il CONI - che i propri Medici tesserati effettuino in corso di visita l'ECG basale con periodicità annuale in ogni caso e compreso nel protocollo.

Il Segretario Generale

Maurizio Galdi